

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO DI ANCONA

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro - 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it - www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N° 25/2019

MANIFESTAZIONE VELICA denominata: "CAMPIONATO NAZIONALE MODELVELA CLASSE M"

Località: Ancona Data: 27-28 Aprile 2019

Organizzatore: Lega Navale Italiana Ancona Recapito telefonico: 071.206656

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ancona:

VISTA la documentata istanza assunta a prot. n. 11961 in data 15.04.2019, presentata

dal Sig. Galliano IPPOLITI in qualità di Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Ancona, relativa all'effettuazione di una regata con barche a vela radiocomandate prevista per il 27 e 28 aprile 2019 nella darsena cantieristica del

porto di Ancona;

VISTO il "Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (Colreg '72),

reso esecutivo con Legge nº 1085 del 21 dicembre 1977;

VISTO il Decreto Legislativo n. 171/2005;

VISTI gli articoli 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo

Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che in data 27 Aprile 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00 e in data 28 Aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 16.00, nello specchio acqueo della darsena cantieristica del porto di Ancona si svolgerà una regata con barche a vela radiocomandate classe "M", organizzata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ancona.

Il campo di gara (vedasi stralcio fotografico allegato) sarà segnalato con boe di colore bianco e rosso posizionate nei punti di coordinate:

BOA 1 - LAT. 43°36'43"N - LONG. 013°29'15"E;

BOA 2 - LAT. 43°36'41"N - LONG. 013°29'16"E;

BOA 3 - LAT. 43°36'39"N - LONG. 013°29'15"E;

BOA 4 - LAT. 43°36'41"N - LONG. 013°29'12"E.

ORDINA

Articolo 1

Nel giorno e negli orari di cui al "Rende Noto", la zona di mare interessata dalla manifestazione in parola, in ragione e misura del sicuro svolgimento della stessa, è interdetta alla navigazione, all'ancoraggio ed alla sosta, nonché a qualunque altra attività comunque connessa con gli usi pubblici del mare e che non sia direttamente correlata all'evento.

Per le finalità e nei termini di cui sopra è fatto, quindi, obbligo:

- a chiunque, estraneo alla manifestazione in questione, di non intralciare l'esecuzione della stessa, di mantenersi a debita distanza di sicurezza dallo specchio acqueo interessato e di attenersi ad eventuali segnali provenienti dalle unità navali poste in assistenza;
- ai partecipanti all'evento di rispettare tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione della Capitaneria di porto in premessa citata;

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- le unità ed il personale facenti capo all'organizzatore, partecipanti alla manifestazione ed in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro ufficio:

Articolo 3

Tutte le unità in transito in prossimità della zona di mare interessata dallo svolgimento della manifestazione, e per l'intera durata della stessa, dovranno:

- prestare massima attenzione e cautela alle unità dei partecipanti all'evento, e ciò anche in considerazione della loro rispettiva tipologia;
- assicurare il continuo ascolto radio sul canale 16 VHF/FM:
- procedere a velocità ridotta e mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da non interferire con il regolare svolgimento dell'evento, non mancando di valutare l'eventuale adozione di ogni misura aggiuntiva ritenuta necessaria e/o suggerita dalla buone perizia marinaresca, al fine di prevenire situazione di pericolo anche potenziale.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, che potrà essere revocata in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Autorità marittima sia per motivi di sicurezza che per motivi di interesse, saranno perseguiti:

- se alla condotta di unità da diporto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53 del D.Lgs n. 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
- per le violazioni concernenti le attività della pesca ai sensi del D.Lgs n.4 del 09.01.2012 e successive modifiche ed integrazioni.

Negli altri casi si applicheranno, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, gli art 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non integri gli estremi di un più grave e diverso reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionalwww.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 26.04.2019

